



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE**

R.G. 1335/2023

Il Tribunale di Padova, sezione seconda civile, in grado d'appello, nella persona della Giudice Maria Antonia Maiolino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado

tra

_____ (C.F. _____)

assistito e difeso dall'Avv. _____

PIRRONE ANGELA

appellante

e

I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL (C.F. 01062951007),
assistito e difeso dall'Avv. BOCCHINO ENRICO

appellato

conclusioni

Sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza dell'1/06/2023:

Per l'appellante:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice di appello,
contrariis reiectis,

Nel merito, in via principale: Riformare integralmente la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Padova, nella persona del Giudice avv. Cecilia Bagni, nel procedimento RG 536/2022, recante n. 1218/2022, depositata in data 28.10.2022 e non notificata; per l'effetto, annullare integralmente e/o dichiarare illegittimo l'avviso di accertamento esecutivo recante n. 12987690 del 15.12.2021, notificato a mezzo pec in data 19.01.2022 dalla I.C.A. srl Imposte Comunali Affini in qualità di concessionaria per l'accertamento e la riscossione del Comune di Due Carrare (PD), per tutti i motivi dedotti in tale atto di citazione in appello quivi da intendersi integralmente richiamati; per l'effetto, dichiarare gli importi richiesti dalla I.C.A. srl Imposte Comunali Affini, a titolo di Canone Patrimoniale Concessione, Autorizzazione ed Esposizione Pubblicitaria, come non dovuti da parte della in favore del Comune di Due Carrare (PD). Emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno.

Nel merito, in via di subordine: Riformare parzialmente la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Padova, nella persona del Giudice avv. Cecilia Bagni, nel procedimento RG 536/2022, recante n. 1218/2022, depositata in data 28.10.2022 e non notificata; per l'effetto, annullare parzialmente l'avviso di accertamento esecutivo recante n. 12987690 del 15.12.2021, notificato a mezzo pec in data 19.01.2022 dalla I.C.A. srl Imposte Comunali Affini in qualità di concessionaria per l'accertamento e la riscossione del Comune di Due Carrare (PD), per i motivi dedotti sub motivi IV) e V) dell'atto di citazione in appello quivi da intendersi integralmente richiamati; per l'effetto, rideterminare l'importo dell'avviso di accertamento esecutivo recante n. 12987690 del 15.12.2021, notificato a

mezzo pec in data 19.01.2022 dalla I.C.A. srl Imposte Comunali Affini in qualità di concessionaria per l'accertamento e la riscossione del Comune di Due Carrare (PD), nella minore somma di € 312,00 o in quell'altra somma che verrà ritenuta di giustizia. Emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno.

In ogni caso: Con vittoria di spese, compensi ed onorari di procedura.

Per l'appellata:

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune:

- accertare e dichiarare la legittimità e correttezza della sentenza impugnata relativamente all'accertata legittimazione attiva a riscuotere il Canone in capo al comune di Due Carrare e, o per l'effetto, rigettare l'appello sul punto;
- accertare e dichiarare la legittimità e correttezza della sentenza impugnata relativamente all'accertata legittimità dell'indennità applicata pari al 150% del Canone e, o per l'effetto, rigettare l'appello sul punto;
- in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse accertare e dichiarare dovuta la minor sanzione pari al 30%, o rideterminare l'importo dell'atto confermato con la sentenza impugnata.

Vinte le spese.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la società Ops Group S.r.l. (d'ora in poi: " ") ha proposto appello avverso la sentenza n. 1218/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Padova, che ha respinto l'opposizione proposta da all'avviso di accertamento esecutivo n. 12987690 del 15.12.2021, notificatole a mezzo PEC in data 19.01.2022 dalla società

I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l. (d'ora in poi: "ICA") in qualità di concessionaria per l'accertamento e la riscossione del Comune di Due Carrare (PD).

L'avviso di accertamento opposto ha ad oggetto il pagamento del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria (d'ora in poi: "CPCAEP" o "Canone") in favore del Comune di Due Carrare (PD) per l'importo di € 605,00: di questi, € 240,00 a titolo di Canone Unico Patrimoniale, € 360,00 quale indennità ed ulteriori € 5,18 per spese. La debenza del CPCAEP origina dall'impianto pubblicitario a messaggio variabile in proprietà della _____, installato sulla Strada Provinciale n. 910 "Del Canale di Cagnola" al Km 0+866 dx all'interno del territorio del Comune di Due Carrare su di un tratto di strada extraurbano fuori dal centro abitato, autorizzato dalla Provincia di Padova con il provvedimento di concessione n. 523429 prot. n. 38758/2020 del 14.10.2020.

Secondo le tesi dell'opponente il Comune di Due Carrare difetterebbe della legittimazione attiva alla riscossione del CPCAEP, cosicché nulla sarebbe dovuto alla concessionaria ICA.

In particolare, il nuovo Canone - introdotto dall'art. 1/commi 816 ss. legge n. 160 del 2019, c.d. Legge di Bilancio 2020, in sostituzione di diverse precedenti imposizioni relative all'occupazione di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie - avrebbe natura patrimoniale e non tributaria: esso sarebbe perciò dovuto solamente all'ente proprietario della strada su cui il cartello pubblicitario insiste, stante la natura corrispettivo-sinallagmatica del rapporto che intercorre tra l'utente, il quale si serve di un determinato tratto di strada per la diffusione di un messaggio pubblicitario,

e l'ente proprietario della strada cui quel tratto appartiene, il quale ne gestisce e cura la manutenzione. Nel caso di specie, - prosegue l'opponente – poiché la strada appartiene alla Provincia di Padova, il canone spetterebbe unicamente a quest'ultima.

Secondo le diverse tesi di ICA, nel caso di specie il Comune di Due Carrare avrebbe invece piena legittimazione a pretendere la corresponsione del Canone. Il CPCAEP avrebbe infatti natura “bicefala”, cosicché per l'esposizione del cartello in questione sarebbero dovute da una parte sia la componente “ramo suolo” del Canone all'ente Provincia, proprietaria della strada, sia la componente “ramo pubblicità” del Canone all'ente Comune, il quale sarebbe in ogni caso titolato a concedere l'autorizzazione all'esposizione di un messaggio pubblicitario all'interno del proprio territorio comunale.

Con sentenza n. 1218/2022 il Giudice di Pace di Padova ha accolto la prospettazione di ICA, in particolare riconoscendo nelle disposizioni di legge istitutive del Canone due differenti componenti, la componente “ramo suolo” e la componente “ramo pubblicità”, che nel caso di specie sarebbero dovute da una parte rispettivamente alla Provincia di Padova e al Comune di Due Carrare.

Avverso detta decisione OPS ha proposto appello, riproponendo la propria tesi in ordine alla ricostruzione della natura del canone e lamentando la mancata valorizzazione dell'ottenimento del provvedimento concessorio da parte della Provincia di Padova, cosicché in alcun modo il cartello pubblicitario potrebbe dirsi abusivo.

Resiste all'appello ICA, ripercorrendo sostanzialmente le difese già svolte in primo grado.

Precisate le conclusioni all'udienza dell'1.06.2023, la causa passa ora in decisione sulla base di un corredo istruttorio meramente documentale.

Sul quadro normativo di riferimento

Vale anzitutto partire da una ricognizione delle disposizioni istitutive del nuovo CPCAEP e del contesto normativo in cui esso si innesta.

Con la legge n. 160 del 2019, c.d. Legge di Bilancio 2020, il Legislatore ha introdotto all'art. 1/commi 816 ss il nuovo "Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria".

Il comma n. 816 elenca anzitutto le precedenti imposizioni che il nuovo Canone va a sostituire, prevedendo che a decorrere dal 2021 il Canone "è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane [...] e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

Il successivo comma n. 819, definendo il presupposto applicativo del CPCAEP, dispone che "il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante

impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.

Il comma n. 820 prevede poi che “l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”.

Il precedente comma n. 818 specifica l'ambito di applicazione del Canone con riferimento alle strade provinciali che attraversano i centri abitati, chiarendo che “nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. L'attuale disposizione è frutto della modifica apportata dall'art. 1/comma 838 della legge n. 197 del 2022, c.d. Legge di bilancio 2023, che ha soppresso la locuzione “di comuni”, così uniformando la disposizione alle previsioni del Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 1992), il quale con riferimento alla classificazione delle strade urbane prevede, all'art. 2/comma n. 7, che esse “sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”. Da ciò discende che ai fini dell'applicazione del Canone, per quanto attiene ai tratti delle strade provinciali che attraversano centri abitati, si deve tener conto del numero di abitanti di questi ultimi e non della popolazione complessiva residente nel Comune.

Infine, la legge riserva agli enti locali la regolamentazione di alcuni aspetti del Canone. Il comma n. 821 contempla che “il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”; regolamento che deve tra l’altro indicare le procedure per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari. Il comma n. 817, infine, dispone che “il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”.

Sulla natura “unica” o “bicefala” del nuovo Canone

Delle disposizioni qui richiamate, nel corso del giudizio di primo grado sono state prospettate due interpretazioni opposte.

Secondo la prima interpretazione, il CPCAEP avrebbe natura “bicefala”. Esso sarebbe formato da due diverse componenti, il “ramo suolo” (di cui al comma n. 819, lett. a) e il “ramo pubblicità” (di cui al comma n. 819, lett. b). In particolare, nel caso di esposizione di un messaggio pubblicitario su di un cartello posto lungo un tratto di strada provinciale passante all’interno di un centro abitato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti – si veda a riguardo il comma n. 818 esposto in precedenza – le due componenti sarebbero entrambe dovute. In tal modo, il proprietario del cartello sarebbe anzitutto tenuto a pagare la quota di Canone “ramo suolo” alla Provincia, cioè al proprietario della strada, sul presupposto dell’occupazione di quest’ultima; allo stesso tempo, egli dovrebbe la quota di Canone “ramo pubblicità” al Comune cui quel centro abitato appartiene, sul presupposto

dell'esposizione di un messaggio pubblicitario all'interno del territorio comunale.

Viceversa, la seconda interpretazione sostiene che il Canone è unico.

I due presupposti sub lett. a) e lett. b) di cui al comma n. 819 sarebbero sempre alternativi, riferendosi a due fattispecie differenti: la prima, a titolo di esempio, all'utilizzo di accessi e passi carrabili, all'installazione di cantieri edili e di ponteggi, all'esposizione di tavoli e dehors; la seconda, all'esposizione di messaggi pubblicitari tout court. Di conseguenza, nell'esempio sopra esposto il proprietario del cartello dovrebbe una e una solta volta il Canone, essendosi verificato il solo presupposto sub lett. b) di cui al comma n. 819; in particolare, il Canone sarebbe dovuto alla Provincia, ente proprietario della strada, in considerazione della patrimonialità del CPCAEP e dunque della necessità di un rapporto corrispettivo-sinallagmatico tra chi si serve del tratto di strada e l'ente che quel tratto di strada cura.

Per un miglior inquadramento della questione che nel caso di specie interessa, occorre esporre e vagliare più approfonditamente le argomentazioni sottese all'una e all'altra interpretazione.

La tesi del Canone "bicefalo", sostenuta da ICA, si astrae dal mero dato letterale per offrire un'interpretazione al contempo storica e sistematica. Nei due differenti presupposti sub lett. a) e b) del comma n. 819, in particolare, essa vede la trasposizione: da una parte, sub lett. a), del presupposto della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); dall'altra, sub lett. b) del presupposto dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e del Canone per l'Installazione dei Mezzi

Pubblicitari (CIMP). Come riportato in precedenza, tutte queste imposizioni sono state abrogate proprio con l'entrata in vigore del CPCAEP, in particolare dall'art. 1/comma 816 della legge n. 160 del 2019. Dal punto di vista sistematico, la tesi in parola muove dalla disposizione di cui al comma n. 817, per la quale "il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe": la lettura che ne viene data è che il nuovo CPCAEP garantisce agli enti locali lo stesso gettito garantito dalle abrogate imposizioni, riproponendone perciò gli stessi identici schemi di applicazione e di riscossione.

Non a caso, questa lettura è stata sostenuta dalle associazioni degli Enti locali subito dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, nella comprensibile preoccupazione che il nuovo sistema dispositivo alterasse il sistema di entrate precedente. Così tanto l'UPI (Unione delle Province Italiane) nella propria nota del 18 febbraio 2021 (doc. 4 appellata) quanto l'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani) nella propria nota del 14 aprile del 2021 (doc. 5 appellata) - pur offrendo visioni opposte in merito alla definizione di "strada comunale", questione infine risolta dal legislatore con la Legge di Bilancio 2023 come in precedenza esposto - hanno condiviso non solo lo "spacchettamento" del Canone ma anche la sua "doppia debenza" nel caso di esposizione di un messaggio pubblicitario su di un cartello posto lungo un tratto di strada provinciale passante all'interno di un centro abitato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Secondo questa prospettazione, il comma n. 820, il quale dispone letteralmente che “l’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”, si applicherebbe soltanto all’eventualità in cui soggetto attivo del Canone sia il solo Comune per entrambi i presupposti impositivi, il “ramo suolo” e il “ramo pubblicità”. A ciò si giunge accettando il presupposto che soltanto l’ente Comune, in quanto unico “erede” dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e del Canone per l’Installazione dei Mezzi Pubblicitari (CIMP), sarebbe legittimato alla riscossione del Canone per la fattispecie sub b) del comma n. 819.

Secondo il Tribunale, il difetto di questa lettura delle disposizioni sul CPCAEP è duplice.

In primo luogo, essa si allontana da quel “senso fatto palese dal significato proprio delle parole” che per primo deve guidare l’interprete in sede applicativa ai sensi dell’art. 12/I comma delle Disposizioni sulla legge in generale. A tal riguardo, il presupposto sub b) del comma n. 819 fa riferimento letteralmente alla “diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti”, essendovi all’evidenza sussumibile in toto l’ipotesi dell’installazione di un cartello – vale a dire un “impianto installato su aree del demanio o al patrimonio indisponibile degli enti” - mediante il quale si operi la “diffusione di messaggi pubblicitari”. Inoltre, il comma n. 820 dispone soltanto che “l’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla

lettera a) del medesimo comma” senza alcun riferimento al solo ente Comune: da ciò discende che la disposizione deve essere attuata sempre, essendo l’applicazione del Canone per l’ipotesi sub b) posta chiaramente quale alternativa all’ipotesi sub a).

Quanto poi all’interpretazione sistematica discendente dal comma n. 817, tale visione è ancora una volta carente sul piano letterale, nel momento in cui ignora che secondo tale disposizione il Canone “è disciplinato dagli enti in modo da assicurare” un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe: cosicché non è la legge istitutiva che si prefigge di garantire la parità di gettito, ma è la successiva regolamentazione da parte degli Enti coinvolti che deve provvedervi, regolamentazione che riguarderà non soltanto il gettito relativo all’esposizione pubblicitaria ma l’insieme delle entrate di occupazione.

D’altro canto, l’interpretazione del Canone quale “bicefalo” giunge di fatto a svuotare di significato l’innovazione operata dal Legislatore con l’introduzione del CPCAEP, riproponendo gli stessi schemi impositivi del passato a dispetto della volontà normativa di abrogazione delle precedenti imposizioni e della loro riunione sotto un nuovo Canone in un’ottica semplificatoria.

Venendo poi all’interpretazione opposta, per il quale il Canone non sarebbe bicefalo ma unico, le considerazioni sinora esposte portano anzitutto ad evidenziare la sua maggiore adesione al dato letterale.

Secondariamente, non può essere ignorato l’attributo “patrimoniale” che accompagna il nuovo Canone nella sua stessa definizione. Ciò significa che

nell'applicazione della fattispecie sub b) di cui al comma n. 819 il Canone non potrà considerarsi un tributo alla pari dei soppressi ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità) e CIMP (Canone per l'Installazione dei Mezzi Pubblicitari, sulla cui natura tributaria si vedano le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 141/2009). È infatti intrinseco nella definizione del nuovo CPCAEP – e ciò vale per entrambi i presupposti di cui al comma n. 819 – il concetto di corrispettività.

A tal riguardo, nella sua più recente interpretazione della disposizione, avvenuta nel corso di “Telefisco 2023” (doc. 6 appellante), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che “per individuare il soggetto attivo del Cup (Canone Unico patrimoniale)” occorre avere riguardo “all'ente proprietario dell'area interessata dall'occupazione”, sostenendo che “non avrebbe senso ricondurre la soggettività attiva alla mera competenza al rilascio dell'autorizzazione o della concessione”.

Per tali ragioni è da preferirsi questa seconda lettura interpretativa, che valorizza il dato letterale delle nuove disposizioni e al contempo la volontà innovatrice del Legislatore anziché la mera ricognizione di imposizioni precedenti, che appunto si è inteso superare.

Venendo quindi al caso dell'esposizione di un messaggio pubblicitario su di un cartello posto lungo un tratto di strada provinciale passante all'interno di un centro abitato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il Canone sarà dovuto soltanto all'ente Provincia, proprietario della strada e dunque di esso gestore e manutentore, prescindendo dal fatto che la mera attività amministrativa dell'autorizzazione all'esposizione del messaggio pubblicitario spetti all'ente Comune ai sensi degli artt. 23/IV comma e 26/III comma del Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 1992).

Sull'autorizzazione all'installazione del cartello

È circostanza pacifica che il Comune di Due Carrare e di riflesso il suo centro abitato ha una popolazione inferiore ai diecimila abitanti (doc. 3 appellante).

Tutte le considerazioni finora svolte portano ad affermare che, qualora il cartello pubblicitario cui il provvedimento opposto si riferisce fosse posto sulla Strada Provinciale n. 910 "Del Canale di Cagnola" in un tratto di strada interno al centro abitato di Due Carrare, il Canone sarebbe dovuto alla sola Provincia di Padova.

In tale ipotesi, permarrebbe comunque il potere autorizzatorio di installazione del cartello in capo al Comune di Due Carrare, ai sensi degli artt. 23/IV comma del Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 1992), per il quale "la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati infatti la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale", e dell'art. 26/III comma del medesimo Cds, secondo il quale "per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada": ferma l'irrelevanza dell'individuazione dell'autorità cui spetti l'autorizzazione ai fini della determinazione del soggetto cui il Canone è dovuto.

Sennonché, nel caso di specie dalle allegazioni documentali di - - in particolare dalla planimetria/inquadramento territoriale (docc. 4 appellante)

e dal provvedimento concessorio della Provincia di Padova con allegazione dello stato di fatto (doc. 5 appellante) - emerge che il cartello pubblicitario in questione è installato sulla Strada Provinciale n. 910 "Del Canale di Cagnola" al Km 0+866 dx all'interno del territorio del Comune di Due Carrare, ma su di un tratto di strada extraurbano posto al di fuori dal centro abitato, in prossimità di un casello autostradale. La circostanza in questione non è stata oggetto di una specifica contestazione da parte di ICA, che non ha allegato alcun documento di carattere contrario comprovante un diverso posizionamento del cartello in relazione alla perimetrazione del centro abitato di Due Carrare.

Ora, l'avviso di accertamento esecutivo emesso da ICA ha a presupposto la violazione del Regolamento comunale CPCAEP di Due Carrare per l'esposizione abusiva del messaggio pubblicitario, vale a dire realizzata senza il previo ottenimento dell'autorizzazione da parte del Comune.

Ebbene, dalle medesime disposizioni del Codice della Strada citate, vale a dire dagli artt. 23/IV comma e 26/III comma del d.lgs. n. 285 del 1992, emerge che dal momento che il cartello pubblicitario in questione è posto al di fuori del centro abitato, il potere autorizzatorio-concessorio per l'esposizione del cartello spetta soltanto all'ente proprietario della strada, vale a dire alla Provincia di Padova. Cosicché, a fronte dell'ottenimento, da parte di _____ del provvedimento di concessione n. 523429 prot. n. 38758/2020 del 14.10.2020 emesso della Provincia di Padova, nessun altro provvedimento autorizzatorio o concessorio doveva essere chiesto da _____ al Comune di Due Carrare, cosicché l'esposizione del cartello non può dirsi abusiva e i presupposti dell'emanazione dell'avviso di accertamento esecutivo sono insussistenti.

Conclusioni

In conclusione, l'appello di avverso la sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 1218/2022 è fondato e va accolto.

In riforma della citata sentenza, l'avviso di accertamento esecutivo n. 12987690 del 15.12.2021 emesso da ICA va annullato.

Dalla soccombenza dell'appellata discende la condanna di ICA alla rifusione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, liquidati secondo i valori medi per tre fasi di attività (esclusa la trattazione), con riferimento alle cause di valore fino ad € 1.100; quanto al primo grado vanno applicati i parametri per le cause avanti al Giudice di Pace di cui al d.m. 55/2014, mentre al presente grado di appello vanno applicati i parametri per le cause avanti al Tribunale secondo le modifiche introdotte dal dm 147/2022.

PQM

Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica ed in grado d'appello, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 1218/2022, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 1335/2023), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:

- annulla l'avviso di accertamento esecutivo n. 12987690 del 15.12.2021 emesso da I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l. in qualità di concessionaria per l'accertamento e la riscossione del Comune di Due Carrare (PD);
- condanna I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l. a rifondere a parte ricorrente le spese di lite relative al presente grado di giudizio e al primo grado, liquidate in € 265 per compenso quanto al primo grado ed € 465 per

compenso ed € 91,50 per anticipazioni per il presente grado di giudizio;
entrambi i gradi maggiorati del 15% sui compensi, iva e cpa come per
legge.

Padova, 20/10/2023.

La Giudice

Maria Antonia Maiolino

